

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5528 del 26/10/2022
Oggetto	Occupazione di area del demanio idrico rampa carrabile addossata all'argine destro del fiume Panaro - via Argine destro Panaro, 103 in località Santa Bianca Comune di Bondeno (FE) Proc. Cod.: FE20T0092 Richiedente: Poletti Orlando
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5792 del 26/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Occupazione di area del demanio idrico rampa carrabile addossata all'argine destro del fiume Panaro - via Argine destro Panaro, 103 in località Santa Bianca Comune di Bondeno (FE)

Proc. Cod.: FE20T0092

Richiedente: Poletti Orlando

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019 prorogato a partire dal 14.10.2022 fino al 31.12.2022 con Deliberazione DDG n. 120 del 29.09.2022;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda registrata il 09/09/2020 al PG/2020/129007 da parte del proprietario Sig. Poletti Orlando, c.f. PLTRND35B12A965W, nato a Bondeno (FE) il 12/02/1935 residente a Bondeno (FE) in via Argine destro Panaro, 103 ha richiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale ad uso rampa carrabile quale accesso all'abitazione in via Argine destro Panaro 103, Bondeno (FE), individuata catastalmente al foglio 146 mappale 48 (proprietà) e mapp 39 (parte) e 40 (parte);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 35 del 17/02/2021 senza che nei trenta giorni successivi validi considerando il periodo di sospensione stabilito dai provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con prot. n. 0069310 del 21/12/2021, registrato con prot. n. PG/2021/22522 del 12/02/2021 ha trasmesso il disciplinare;

- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, in € 79,34 per l'annualità 2022 per l'occupazione di area ad rampa carrabile ed il deposito cauzionale pari ad € 125,00 versato in data 08/09/2007 integrato per euro 125,00 in data 21/10/2022 per un totale di euro 250,00 pari al minimo dovuto;

VERIFICATO che:

- ai fini del rilascio della concessione di cui al presente provvedimento, sempre in ottemperanza alla normativa vigente, i pagamenti dei canoni per le annualità precedenti risultano regolari;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 31/08/2020 sul c.c.p. n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 20/10/2022 l'importo di € 10,22 relativo all'adeguamento ISTAT con il sistema Pago-pa alla "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme urbanistico-edilizie del Comune interessato, al sig Poletti Orlando, c.f. PLTRND35B12A965W, nato a Ferrara (FE) il 12/02/1935 residente a Ferrara (FE) in via argine destro Panaro, 103 - Bondeno (FE) al rinnovo della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso rampa carrabile addossata all'argine destro del fiume Panaro in località Santa Bianca Comune di Bondeno quale accesso

all'immobile di proprietà, catastalmente identificata al fg. n. 146, mapp. n. 48 (proprietà) e mappale 39 (parte) e 40 (parte), codice pratica FE20T0092;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/10/2022 (PG/2022/176543 del 26/10/2022);

4. di quantificare nella misura di € 79,34 il canone per il 2022 a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che i pagamenti dei canoni per le tutte le annualità risultano regolari;

5. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 31/08/2020 sul c.c.p. n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 21/09/2022 l'importo di € 10,22 comprensivo del **canone 2022** e dell'adeguamento Istat pregresso con pago-pa intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara";
- in data 21/10/2022 ha versato l'importo di € 125,00 a titolo di integrazione del **deposito cauzionale** con pago-pa intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" e pertanto per un totale di euro 250,00;

6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incarico di Funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al sig. Poletti Orlando, c.f. PLTRND35B12A965W (cod. pratica FE20T0092 ex FE06T0054).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Panaro, nel Comune di Bondeno (FE), ad uso rampa carrabile unico accesso possibile alla proprietà privata arginatura in destra idraulica, lato interno tra gli stanti 08dx e 09dx, individuata al foglio 146, mappali demaniali 48 (proprietà) e al foglio 146, mappali demaniali 39 (parte), 40 (parte) demaniali del Comune di Bondeno (FE) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso rampa carrabile;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 79,34 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali,

almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE20T0092;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell' AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, nota prot. PG//2021/22522 del 12/02/2021 dall'AIPO:

- 1) la rampa, costituita da materiale terroso in riporto, ha una larghezza della carreggiata di circa ml 3,50 ed una lunghezza di circa ml 45,00 e dovrà essere pavimentata con materiali atti ad evitare lo slittamento dei mezzi che vi transitano;
- 2) la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della rampa, è a carico della Ditta concessionaria, attività queste che dovranno comunque essere comunicate per tempo allo scrivente Ufficio;
- 3) le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea;

ARTICOLO 2)

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE, SUA EVENTUALE REVOCA E DECADENZA

- 1) La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'Arpa Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Unità Demanio Idrico – Ferrara.
- 2) Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti (segnaletica, sbarramenti ecc.) ed alla loro eventuale ricollocazione in opera quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.
- 3) La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.
- 4) L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

ARTICOLO 3)

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

La validità del presente Nulla Osta è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

- 1) Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.
- 2) Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

- 3) Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.Po, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po o dai concessionari per sfalcio dei prodotti vegetali nascenti sulle scarpate.
- 4) Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.
- 5) Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.Po – Ufficio di Ferrara.
- 6) Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.Po alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.
- 7) L' A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.

ARTICOLO 4)

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.PO del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.
- 2) Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza dell'Arpa Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Unità Demanio Idrico – Ferrara.
- 3) Giacché nella tratta interessata la sommità arginale è in concessione all'Amministrazione Comunale di Bondeno ed adibita a "pubblico transito", sarà obbligo alla Ditta concessionaria di comunicare all'Amministrazione stessa la presenza e l'utilizzo di detta rampa per eventuali installazioni di segnaletica e quant'altro occorrente alla sicurezza della viabilità.
- 4) Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

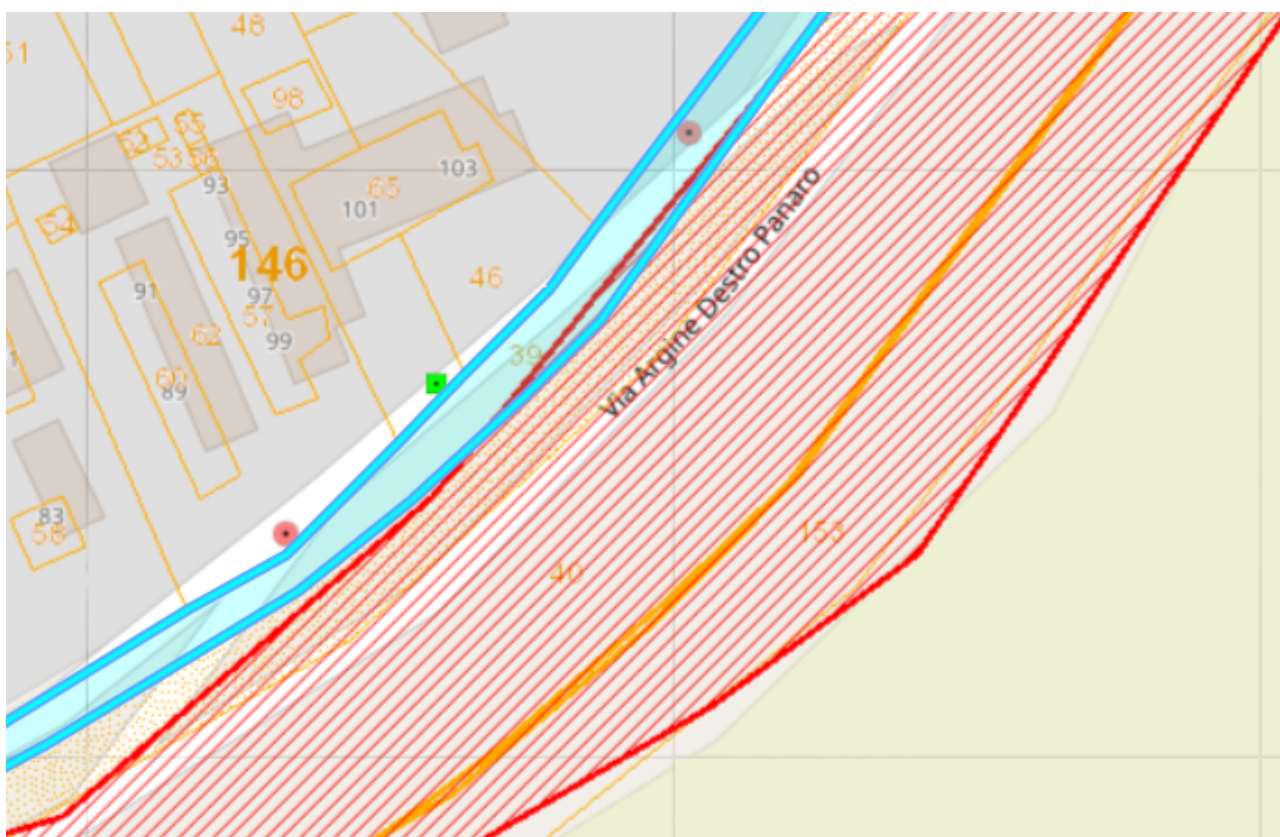
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.